

XI LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

**Delibera n. 3 del 9 luglio 2013, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale**

Oggetto: causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 del consigliere regionale Stefano MAZZOLINI.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 21/2004 che riserva al Consiglio regionale la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme previste dal proprio Regolamento interno, prevedendo che, qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere, il Consiglio deve contestarla al consigliere interessato, in modo da consentirgli di formulare le proprie osservazioni in merito, prima di deliberare definitivamente sulla sussistenza o meno della causa contestata;

VISTO l'articolo 20, comma 2, del Regolamento interno, secondo cui, quando vi siano fondati motivi per ritenere che al momento della elezione sussista una causa di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di contestarla al Consigliere, prevedendo altresì, che, ove l'Assemblea deliberi la contestazione, il Presidente del Consiglio notifica al Consigliere l'atto di contestazione, con indicazione dei motivi che fanno ritenere sussistente la causa di ineleggibilità;

CONSIDERATO che dalle dichiarazioni rese dal consigliere Stefano MAZZOLINI risulta che il consigliere medesimo ha ricoperto la carica di Presidente dell'Agenzia regionale Promotur successivamente al termine per la presentazione delle candidature e fino alle dimissioni rassegnate in data 24 aprile 2013;

CONSIDERATO che vi sono fondati motivi per ritenere che tale situazione di fatto costituisca la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale derivante dal ricoprire la carica di "amministratore di ente regionale", prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, in quanto:

a) sotto il profilo soggettivo: il Presidente dell'Agenzia Promotur è senza dubbio "amministratore", tenuto conto delle funzioni assegnate a tale organo dalla legge istitutiva dell'Agenzia Regionale Promotur (Capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come inserito dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17);

b) sotto il profilo oggettivo: l'Agenzia Promotur è riconducibile alla nozione di ente regionale, inteso come ente di diretta emanazione della Regione stessa, da essa istituito e disciplinato, e nei confronti del quale la Regione esercita un penetrante potere di ingerenza, tale da porla in condizioni di dirigere l'ente, utilizzandolo come strumento delle proprie determinazioni;

c) sotto il profilo temporale: il consigliere non ha rimosso tempestivamente la causa di ineleggibilità, continuando ad esercitare le funzioni di Presidente dell'Agenzia fino al 24 aprile 2013 (quindi dopo il termine per la presentazione delle candidature e anche dopo lo svolgimento delle elezioni);

RITENUTO pertanto di contestare al consigliere Stefano MAZZOLINI, per i motivi suindicati, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21;

VISTA la relazione della Giunta delle elezioni del 5 luglio 2013, le cui considerazioni si intendono qui integralmente richiamate,

### **DELIBERA**

1) di contestare, per i motivi indicati in premessa, al consigliere Stefano MAZZOLINI, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21;

2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di notificare il presente atto al consigliere Stefano MAZZOLINI, affinché questi possa formulare le proprie osservazioni in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'atto.

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Emiliano Edera

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Vigni